



Città di Mesero

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 29/06/2021

INDICE

Capo I - Disposizioni generali e classificazione degli impianti sportivi

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 3 - Gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 - Utilizzo scolastico del campo sportivo

Capo II - Gestione diretta degli impianti sportivi

Art. 5 - Soggetti ammessi all'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 6 - Presentazione delle istanze

Art. 7 - Criteri per l'assegnazione

Art. 8 - Modalità di concessione

Art. 9 - Calendario di utilizzo

Art. 10 - Determinazione del canone concessorio

Art. 11 - Depositi cauzionali

Art. 12 - Responsabilità e oneri assicurativi

Art. 13 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 14 - Danneggiamento della struttura

Art. 15 - Penalità

Capo III - Concessione della gestione del campo sportivo comunale

Art. 16 - Concessione della gestione

Art. 17 - Criteri di scelta del Gestore

Art. 18 - Obblighi del Gestore

Art. 19 - Obblighi del Comune

Art. 20 - Opere migliorative

Capo IV - Disposizioni varie

Art. 21 - Concessioni migliorative

Art. 22 - Rinvio esterno

Art. 23 - Entrata in vigore

Capo I - Disposizioni generali e classificazione degli impianti sportivi

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali, così individuati:

- centro sportivo di Via Verdi che consta di un campo da gioco oltre palazzina servizi/spogliatoi;
- palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado;
- tensostruttura adibita a palestra annessa alla Scuola Primaria;
- campo da gioco del Bocciodromo.

2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso pubblico ed alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale secondo le forme e le modalità delineate nel presente regolamento, mentre le palestre sono prioritariamente connesse all'utilizzo scolastico con assegnazione ad altri utenti limitatamente all'orario extra-scolastico.

3. Il Comune garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità di accesso al campo sportivo ed agli altri impianti sportivi comunali.

4. Ai fini del presente regolamento:

- il campo sportivo di Via Verdi ed annesse strutture è di seguito definito campo sportivo;
- la palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado e la tensostruttura adibita a palestra annessa alla Scuola Primaria sono di seguito definite palestre;
- campi da gioco del Bocciodromo;
- il campo sportivo, le palestre, i campi da gioco del Bocciodromo, sono unitariamente definiti impianti sportivi;
- il Comune di Mesero è di seguito definito Comune;
- la Giunta Comunale è di seguito definita Giunta;
- il soggetto delegato alla gestione di seguito è di seguito definito Gestore;
- il soggetto che utilizza/chiede di utilizzare un impianto è di seguito definito Utente.

Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 27/2006 il campo sportivo comunale di Mesero, nonché i campi da gioco del Bocciodromo, devono qualificarsi come privi di rilevanza economica in quanto sono inadeguati a produrre utili o, in ogni caso, idonei a produrre introiti esigui che non consentirebbero di coprire i costi di gestione degli stessi.
2. Le palestre, in quanto prioritariamente adibite all'utilizzo scolastico, devono intendersi anch'esse come strutture prive di rilevanza economica.

Art. 3 - Gestione degli impianti sportivi comunali

1. Secondo le modalità indicate nel presente regolamento ed ai sensi della L.R. n. 27/2006 il Comune può gestire direttamente il campo sportivo comunale oppure, per ragioni di opportunità, economicità, efficienza e convenienza, può concedere a soggetti terzi la gestione dell'impianto.
2. La gestione delle palestre e dei campi da gioco del Bocciodromo sono affidati in via esclusiva al Comune, il quale può concederne l'utilizzo temporaneo a soggetti terzi ma non anche la gestione.

Art. 4 - Utilizzo scolastico del campo sportivo

1. Indipendentemente dalla forma di gestione è ammesso l'utilizzo del campo sportivo comunale di cui al presente regolamento alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado situate nel territorio comunale di Mesero.
2. Ai fini del predetto utilizzo e, in caso di gestione diretta del Comune, della formazione del calendario di cui all'art. 9 del presente regolamento, le scuole interessate dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore di educazione fisica nelle quali si intende disporre del campo sportivo.

Capo II - Gestione diretta degli impianti sportivi

Art. 5 - Soggetti ammessi all'uso degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati in modo prevalente alla pratica sportiva salvo la possibilità, compatibilmente con le

caratteristiche della struttura, la dotazione tecnica e la capienza, di utilizzare gli stessi anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

2. Ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi il Comune concede in uso temporaneo gli stessi ai soggetti che ne facciano richiesta, previa discrezionale verifica dei presupposti per procedere al rilascio dell'atto concessorio.

3. Sono ammessi all'utilizzazione degli impianti sportivi comunali, previo rilascio della relativa concessione da parte del Comune, i seguenti soggetti:

- le istituzioni scolastiche ed educative;
- associazione sportive e dilettantistiche regolarmente affiliate alla Federazione e riconosciute dal CONI;
- associazioni di volontariato che promuovono attività motoria in particolare in favore di soggetti diversamente abili ed anziani;
- associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni;
- soggetti privati in forma singola e/o collettiva.

Art. 6 - Presentazione delle istanze

1. Le istanze per il rilascio di concessioni per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono obbligatoriamente essere inoltrate al Comune, utilizzando la modulistica appositamente prevista, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo PEC all'indirizzo: **comune.mesero@pec.regione.lombardia.it**;
- per posta ordinaria a mezzo raccomandata;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo.

2. Tutte le ulteriori comunicazioni dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate dal Comune successivamente all'istanza presentata.

3. Le domande per utilizzi continuativi dovranno obbligatoriamente essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, richieste successive saranno valutate unicamente in caso di disponibilità della struttura.

4. Le istanze per utilizzo saltuario o episodico degli impianti sportivi comunali, compatibilmente con il calendario di utilizzo già formato, dovranno essere presentate almeno venti giorni prima dell'evento per cui sono state avanzate.

5. La presentazione dell'istanza non comporta automaticamente il suo accoglimento, il quale avviene unicamente mediante il rilascio della concessione per l'uso

temporaneo della struttura previo pagamento dell'importo dovuto secondo le modalità indicate nell'atto concessorio. Le istanze non riscontrate nel termine di quindici giorni dalla data di protocollo si intendono respinte.

6. Qualora l'Utente intenda, oltre al semplice utilizzo degli impianti sportivi comunali, effettuare attività ulteriori quali ad esempio predisporre forme di ingresso a pagamento, somministrare bevande o cibi, installare strutture provvisorie, esporre pubblicità, utilizzare musica o altro intrattenimento, la relativa richiesta esula dalla concessione per uso temporaneo disciplinata dal presente regolamento e, pertanto, il rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni specifiche dovrà essere richiesto agli Uffici Comunali competenti previo versamento dei tributi eventualmente dovuti e dell'ottenimento di ogni altro atto di assenso previsto dalla legge.

Art. 7 - Criteri per l'assegnazione

1. L'assegnazione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali è disposta sulla base dei seguenti criteri soggettivi, elencati in ordine prioritario:

- associazioni e/o istituzioni di cui all'articolo 5, comma 3 del presente regolamento aventi sede nel Comune di Mesero;
- soggetti privati in forma singola e/o collettiva.

2. Ai fini dell'assegnazione degli impianti sportivi comunali, ad integrazione dei criteri di cui al comma 1, le concessioni vengono rilasciate per le seguenti finalità:

- svolgimento di allenamenti, attività motoria e attività sportivo-ricreativa;
- attività sportive amatoriali;
- campionati ed attività federali;
- manifestazioni sportive limitate nel tempo e/o occasionali.

3. La possibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente regolamento, di concedere a terzi l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per finalità diverse da quelle indicate al comma precedente, quali ad esempio attività culturali e/o sociali, è rimessa alla discrezionalità del Comune, il quale ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le caratteristiche della struttura, la dotazione tecnica e la capienza.

4. Sono esclusi dal rilascio della concessione d'uso temporaneo i soggetti che si siano in precedenza dimostrati inadempienti agli obblighi previsti nei confronti del

Comune durante precedenti rapporti concessori relativi alle strutture di cui al presente regolamento.

5. Per le concessioni d'uso temporaneo aventi ad oggetto utilizzi continuativi è prevista una durata massima pari ad un anno sportivo per ciascun atto concessorio.

6. Qualora gli Utenti assegnatari debbano rinunciare in tutto o in parte al periodo di utilizzo assegnato sono tenuti a comunicare le eventuali modifiche al Comune a mezzo delle modalità indicate all'art. 6, comma 2 del presente regolamento. Il pagamento delle ore non godute sarà ugualmente dovuto salvo che la comunicazione di cui sopra venga inviata al Comune con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data di inutilizzo.

Art. 8 - Modalità di concessione

1. Gli impianti sportivi comunali vengono assegnati mediante rilascio di una concessione d'uso temporaneo la quale prevede espressamente la durata e la ripartizione dell'utilizzo per l'Utente assegnatario. Ai fini dell'efficacia dell'atto concessorio l'Utente è tenuto a sottoscrivere lo stesso per accettazione delle condizioni di utilizzo.

2. Il disciplinare dell'atto concessorio per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è approvato, congiuntamente al presente regolamento ed al sistema tariffario, con delibera del Consiglio Comunale. Eventuali modifiche del disciplinare di cui al presente comma richiedono apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La concessione d'uso temporaneo per gli impianti sportivi comunali si limita all'utilizzo dei medesimi e, pertanto, ogni attività per la quale siano richieste ulteriori autorizzazioni, licenze, nullaosta o altro provvedimento di assenso comunque denominato potrà essere svolta previo ottenimento delle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 6 del presente regolamento.

4. L'accesso agli impianti sportivi comunali di soggetti diversi dall'Utente assegnatario della concessione e ad esso non riconducibili è ammesso unicamente nei limiti di quanto indicato nella concessione.

5. Ogni Utente che intenda utilizzare il campo sportivo per partite di campionato o per particolari manifestazioni dovrà darne atto nella modulistica prevista per la richiesta di concessione d'uso di cui all'art. 6 del presente regolamento. La presenza

di pubblico è ammessa previa acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nullaosta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura dell'Utente assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

6. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione per manifestazioni di rilevante interesse pubblico ovvero per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità.

7. Il provvedimento di sospensione o revoca dovrà essere notificato almeno trenta giorni prima all'Utente in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico mentre per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità non è richiesto alcun tipo di preavviso, ferma la comunicazione in forma scritta del provvedimento.

8. L'Utente deve consentire l'accesso agli impianti sportivi comunali a rappresentanti o funzionari del Comune in ogni momento, così come consentire ogni tipo di ispezione da parte delle diverse autorità preposte.

9. È fatto divieto all'Utente di cedere in sub-concessione a terzi, anche in forma parziale e/o gratuita, gli impianti sportivi comunali. La violazione di tale divieto comporta l'immediata revoca, senza necessità di preventiva diffida da parte del Comune, della concessione d'uso ottenuta.

Art. 9 - Calendario di utilizzo

1. La ripartizione dell'utilizzo tra gli Utenti è contenuta nel calendario predisposto dal responsabile del servizio sulla base delle concessioni d'uso temporaneo rilasciate dal Comune secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla notificazione degli atti concessori e delle relative determinazioni agli Utenti, all'indirizzo indicato nella modulistica presentata per il rilascio delle concessioni, entro il 10 settembre di ogni anno.

3. Le richieste per utilizzi saltuari o continuativi pervenute dopo la formazione del calendario di utilizzo saranno valutate solamente in caso di compatibilità delle stesse con l'utilizzo già calendarizzato.

4. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere spostamenti o modifiche dei periodi di utilizzo per rispondere ad esigenze straordinarie di carattere

istituzionale, sociale o scolastico comunicandolo agli Utenti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è previsto lo spostamento/la modifica. In questo caso le ore non usufruite non saranno addebitate.

Art. 10 - Determinazione del canone concessorio

1. Il sistema tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del presente regolamento. È demandato alla Giunta l'aggiornamento periodico delle tariffe, la quale provvede annualmente con propria deliberazione.
2. L'aggiornamento delle tariffe, anche con introduzione, cancellazione o riorganizzazione delle fasce tariffarie, non costituisce modifica al presente regolamento.
3. Il canone concessorio comprende solamente l'utilizzo degli impianti sportivi, salvo diversa indicazione nell'atto di concessione.
4. I termini di emissione delle note di addebito del canone e le modalità di pagamento dello stesso sono indicati nell'atto concessorio rilasciato agli Utenti dal Comune.
5. Salvo l'utilizzo di cui all'art. 4 del presente regolamento ovvero le manifestazioni e/o eventi organizzati direttamente dal Comune, i quali sono gratuiti, tutte le concessioni di cui al presente regolamento sono onerose.
6. È facoltà del Consiglio Comunale, in sede di prima approvazione del presente regolamento e del relativo sistema tariffario, prevedere ipotesi di gratuità dell'uso ovvero di applicazione di tariffe agevolate per utilizzi ritenuti particolarmente meritevoli. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma il Comune può richiedere prestazioni accessorie disciplinate direttamente in appendice all'atto concessorio.
7. Il mancato pagamento del canone concessorio entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico dell'Utente comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo degli impianti sportivi e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fintanto che perdura l'insolvenza.
8. In caso di concessioni d'uso temporaneo aventi ad oggetto utilizzi continuativi la concessione è da intendersi automaticamente decaduta qualora l'Utente non

provveda al pagamento del canone concessorio entro il termine fissato nella nota di addebito e l'inadempimento si protragga oltre venti giorni.

9. Fermo quanto disposto ai commi 7 e 8 del presente articolo, è fatto salvo il potere del Comune di revocare in qualunque momento la concessione, senza che l'Utente abbia nulla a che pretendere, nel caso di reiterati e non giustificati ritardi nel pagamento del canone ovvero nell'ipotesi di accertata insolvenza dell'Utente.

Art. 11 - Depositi cauzionali

1. Ai fini della validità della concessione l'Utente, compresi i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 10, entro quindici giorni dal rilascio della stessa, è obbligato a versare presso la tesoreria comunale una cauzione per l'utilizzo saltuario o continuativo.

2. Per gli utilizzi saltuari verrà forfettariamente stabilita una cauzione fissa, da parte della Giunta, fatta in ogni caso salva la possibilità per il Comune di prevedere nella concessione l'esclusione dall'obbligo di versamento della stessa per giustificate ragioni connesse alla tipologia di utilizzo.

3. Per gli utilizzi continuativi la Giunta stabilisce con apposita deliberazione la percentuale del canone annuale da versarsi a titolo di cauzione nonché l'importo minimo della stessa. Il deposito cauzionale quantificato per ciascun utilizzo è riportato nel relativo atto concessorio.

4. La cauzione, sia in caso di utilizzi saltuari che in caso di utilizzi continuativi, è restituita, dietro richiesta scritta dell'Utente, previo accertamento da parte del Comune dell'assenza di danni alla struttura. È sempre fatto salvo il risarcimento dei danni eccedenti la cauzione prestata.

Art. 12 - Responsabilità e oneri assicurativi

1. L'uso degli impianti sportivi comunali si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune, anche per quanto concerne eventuali oggetti o valori lasciati/dimenticati negli spogliatoi.

2. Gli Utenti titolari di concessioni d'uso a titolo continuativo devono presentare idonea polizza assicurativa e relativa attestazione di avvenuto pagamento, valida a tutti gli effetti, con un massimale che sarà stabilito con deliberazione di Giunta,

stipulata con primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi per danni verso terzi, compresi i soggetti utilizzatori ed alla struttura, che sollevi il Comune da qualunque richiesta risarcitoria. Copia della polizza andrà consegnata entro quindici giorni dal rilascio della concessione di utilizzo, pena la decadenza della medesima.

3. Per gli utilizzi saltuari richiesti da soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza assicurativa di cui al comma precedente, fatta comunque salva l'esclusione di responsabilità del Comune di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. Gli Utenti devono utilizzare gli impianti sportivi comunali secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non pregiudicarne l'utilizzo da parte di altri soggetti, mantenendoli in condizione di normale funzionalità.

2. Gli Utenti devono rilasciare gli impianti in condizioni di perfetto decoro, pulizia, igiene e ordine.

3. Gli Utenti titolari di concessioni d'uso a titolo continuativo hanno facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di almeno 30 giorni al Comune, rimanendo comunque dovuto il canone per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 14 - Danneggiamento della struttura

1. In caso di danni agli impianti sportivi comunali gli Utenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio, precisando che in mancanza di detta comunicazione si riterranno responsabili gli Utenti titolari della concessione d'uso per il periodo immediatamente antecedente a quello in cui vengono rilevati i danni.

2. Gli Utenti responsabili dovranno provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei danni cagionati concordando tempi e modalità con il responsabile del servizio. In caso di inadempimento il Comune può procedere direttamente alla riparazione trattenendo le spese sostenute dalla cauzione prestata e, ove il danno ecceda la stessa, rimane salvo l'obbligo per l'Utente di ristorare il Comune e reintegrare la cauzione stessa nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.

3. L'inottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 esclude l'Utente responsabile dall'ottenimento di ulteriori concessioni per l'uso degli impianti sportivi comunali.
4. Il Comune rimane estraneo e non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività negli impianti sportivi.

Art. 15 - Penalità

1. Oltre ai casi di revoca espressamente previsti dal presente regolamento, è discrezionalità del Comune revocare le concessioni d'uso rilasciate in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento medesimo.
2. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è comunque punita con le modalità previste dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, fermo restando il potere del Comune di sospendere dall'utilizzo degli impianti sportivi, anche a tempo indeterminato, gli Utenti che si dimostrino recidivi nella violazione delle norme regolamentari.

Capo III - Concessione della gestione del campo sportivo comunale

Art. 16 - Concessione della gestione

1. Qualora il Comune non intenda gestire direttamente il campo sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 27/2006 la gestione dello stesso viene affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
2. L'aggiudicazione della concessione per l'affidamento della gestione del campo sportivo è subordinata, ove ne ricorrano i presupposti, all'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica e, oltre ai casi di affidamento diretto ammessi dal Codice dei Contratti Pubblici, si aggiungono anche le fattispecie di affidamento diretto previste dall'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. n. 27/2006.

Art. 17 - Criteri di scelta del Gestore

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 27/2006 la scelta del Gestore affidatario deve avvenire seguendo i seguenti criteri:

- 1) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- 2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- 3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- 4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- 5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- 6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- 7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- 8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- 9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- 10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- 11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

Art. 18 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, a sostenere gli oneri per energia elettrica, acqua, gas, nonché alla manutenzione ordinaria del campo sportivo e delle strutture annesse, del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il Gestore è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. Il Gestore è responsabile verso i terzi e verso il Comune dei danni derivanti dalla gestione del campo sportivo e, in tal senso, è richiesta la presentazione di idonea polizza assicurativa e relativa attestazione di avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, da intendersi applicabile anche in caso di affidamento della gestione a terzi.

4. È fatto assoluto divieto al Gestore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti e alle strutture oggetto di concessione senza l'autorizzazione espressa in forma scritta da parte del Comune nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
5. Il Gestore non può disporre in alcun modo delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al di là di quanto espressamente ammesso dalla concessione.

Art. 19 - Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria del campo sportivo.
2. Il Comune può incaricare il Gestore di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria di propria competenza corrispondendo adeguato indennizzo.
3. Al momento della consegna della struttura al Gestore, il Comune redige apposito verbale contenente la descrizione dello stato di fatto del campo sportivo compreso l'inventario dei beni mobili.

Art. 20 - Opere migliorative

1. È fatto divieto al Gestore di eseguire opere e/o lavori di miglioramento del campo sportivo senza aver preventivamente ottenuto apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione per realizzare nuove opere sul campo sportivo ovvero migliorare quelle esistenti, il Gestore deve presentare apposita istanza al Comune corredata di relazione tecnica, allegati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. Il Comune si pronuncia nel termine di trenta giorni previa deliberazione della Giunta comunale.
3. Per la realizzazione degli interventi il Gestore è obbligato a richiedere, a propria cura e spese, i titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari corrispondendo, se dovuto, il contributo di costruzione previsto.
4. All'esito dei lavori il Comune verifica la conformità degli stessi al progetto approvato dalla Giunta e, in caso di difformità, il Gestore è obbligato alla immediata rimozione dietro semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le opere migliorative effettuate, al termine della durata della concessione di gestione, rimangono di proprietà del Comune il quale, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al Gestore un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale. Al termine della durata del rapporto concessorio è sempre facoltà del Comune richiedere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Gestore, in tal caso nessun indennizzo sarà dovuto.

Capo IV - Disposizioni varie

Art. 21 - Concessioni migliorative

1. Fermo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, la gestione del campo sportivo può essere affidata dal Comune per un periodo superiore a cinque anni nell'ipotesi in cui il Gestore proponga un progetto di gestione che preveda la realizzazione di opere migliorative e/o innovative della struttura esistente ferma restando la finalità prevalente del campo sportivo comunale, la quale deve rimanere improntata allo sviluppo dello sport, della pratica sportiva e della coesione sociale.
2. La durata della concessione migliorativa e le condizioni economiche della stessa sono definite sulla base del piano economico finanziario che il richiedente è tenuto a presentare a corredo della propria istanza, dovendo essere garantita la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
3. Il piano delle opere previste nell'ottica dell'istituto della concessione migliorativa richiede apposito convenzionamento al fine di regolamentare le obbligazioni assunte dal richiedente, le quali devono in ogni caso essere coperte da idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta stipulata con primaria compagnia assicurativa o bancaria avente durata pari alla convenzione concessoria sottoscritta.
4. Ove le concessioni di cui al presente articolo comportino la modifica della qualificazione del campo sportivo attribuendogli rilevanza economica, la procedura di aggiudicazione della concessione per la gestione della struttura dovrà sempre rispettare i principi di evidenza pubblica di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Rinvio esterno

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento o in caso di eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di legge e ai regolamenti comunali vigenti.
2. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo le procedure utilizzate per la sua approvazione.
3. Ogni ulteriore determinazione sull'utilizzo degli impianti sportivi comunali non espressamente contenuta nel presente regolamento è rimessa alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del medesimo.